



COMUNE DI PISCINA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 29.03.2018

INDICE

Premessa

Titolo I - La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.)

Articolo 1 - Composizione - Durata

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

Articolo 3 - Compensi

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

Titolo II - Requisiti generali per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

**Titolo III - Requisiti specifici per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari
in situazioni di emergenza abitativa**

Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto

Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione

Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità

Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

Articolo 14 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

Articolo 15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica

Articolo 16 – Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta titolare di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5 della l.r. n. 3/201 in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa

Articolo 17 - Attribuzione punteggi

Titolo IV - Norme generali

Articolo 18 - Procedimento amministrativo

Articolo 19 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

Articolo 20 - Dichiarazioni non veritiero rese dal richiedente. Conseguenze

Articolo 21 - Segreto d'ufficio

Articolo 23 - Definizioni

Articolo 24 - Accertamenti



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

Premessa

La Legge Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 2010 autorizza (articolo 10) i Comuni ad assegnare su riserva, ossia fuori dal bando, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. Il Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, definisce le situazioni di emergenza abitativa indicando cinque distinte fattispecie.

La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte dell'obbligo di non superare l'aliquota indicata nelle assegnazioni su riserva rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, che i richiedenti l'alloggio sociale debbono possedere.

Con il presente regolamento si individuano i requisiti specifici che debbono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti nell'Ambito Territoriale n. 22 (attualmente i Comuni di Airasca, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Scalenghe, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villafranca Piemonte, Vigone, Virle Piemonte), che si trovino in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa di cui al sopracitato Regolamento Regionale ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa.

Il parere favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

Con il presente regolamento, pertanto, si stabiliscono le competenze della Commissione Emergenza Abitativa (C.E.A.), ossia la verifica in capo al richiedente della situazione di emergenza abitativa, la verifica dei requisiti dell'assegnazione e l'accertamento dei requisiti specifici. Vengono, infine,



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione.

TITOLO I - LA COMMISSIONE PER L'EMERGENZA ABITATIVA (C.E.A.)

Articolo 1 - Composizione – Durata

1. La Commissione per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) ha la funzione di verificare il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione e di accertare i requisiti specifici in capo ai nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R.
2. La predetta Commissione è costituita dai seguenti componenti:
 - l'Assessore alle Politiche per la Casa con funzione di Presidente;
 - il Presidente dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Città di Torino o suo delegato;
 - un Consigliere Comunale espressione della maggioranza;
 - un Consigliere Comunale espressione della minoranza;
 - il Responsabile comunale dell'Area Politiche Sociali - del Comune di Piscina o suo delegato.
3. I suindicati componenti ed i loro eventuali delegati sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La funzione di Segretario della Commissione, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, è attribuita ad un funzionario o impiegato comunale.
5. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, alle riunioni della Commissione con ruolo di supporto tecnico-amministrativo:
 - un funzionario o impiegato dell'Ufficio tecnico comunale;
 - un Ufficiale o un Sottufficiale del Corpo di Polizia Municipale, in qualità di relatore in merito agli accertamenti effettuati.
6. La Commissione ha carattere permanente.
7. Considerata la composizione mista tecnico-politica, i Consiglieri Comunali che fanno parte della Commissione, vengono nominati con deliberazione di Giunta Comunale, su designazione



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

della Conferenza dei Capigruppo, successivamente all'insediamento di ogni nuova Amministrazione.

Articolo 2 - Funzionamento della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1. Nel corso della prima riunione, la Commissione procede all'elezione del Vicepresidente.
2. La Commissione si riunisce in caso di necessità e si considera validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La Commissione delibera, di regola, all'unanimità. In caso di mancato accordo tra i componenti, la Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I componenti ed i loro eventuali delegati sono sostituiti con deliberazione della Giunta Comunale se non partecipano alle sedute della Commissione per tre sedute consecutive.

Articolo 3 – Compensi

1. Ai componenti la Commissione o loro eventuali delegati, ad esclusione dell'Assessore e dei dipendenti comunali, viene corrisposto, per la partecipazione alle riunioni, un gettone di presenza il cui importo è fissato in Euro 69,72 al lordo delle eventuali ritenute di legge (eventualmente modificato con determinazione dirigenziale).

Articolo 4 - Competenze della Commissione per l'Emergenza Abitativa

1. Alla C.E.A. sono attribuite le seguenti competenze:
 - la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale, circa la sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R;
 - la verifica, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale ed ai componenti del nucleo familiare, circa il possesso dei requisiti generali per l'assegnazione di cui all'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010;
 - l'accertamento dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi (il parere



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

favorevole della Commissione Emergenza Abitativa che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, formulata dai competenti uffici comunali alla Commissione regionale, di accertare, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa);

- valutazione delle istanze di riesame presentate a seguito di eventuale parere negativo espresso dalla Commissione;
- analisi di problematiche abitative e di eventuali politiche o iniziative che il Comune ritiene opportuno adottare, anche in coordinamento con i Servizi Sociali e Sanitari e con eventuali altri soggetti coinvolti.

2. Il parere espresso dalla CEA ha carattere obbligatorio non vincolante. L'Amministrazione è tenuta, pertanto, a motivare eventuali provvedimenti assunti in difformità.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, in presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal Comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti elencati nel successivo articolo, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della C.E.A. chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo. Di tutte le assegnazioni provvisorie il Presidente informerà, comunque, la Commissione nel corso della prima seduta utile.

TITOLO II - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Articolo 5 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

1. I cittadini, residenti nell'ambito 22, che si trovano in una delle situazioni definite dall'articolo 6 del Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R,



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

in possesso dei requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 ed accertati dalla C.E.A., per ottenere l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale su riserva ossia fuori dal bando generale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 di seguito elencati:

- a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno cinque anni nell'ambito 22;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima non superiore a:
 - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone,
 - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone,
 - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone,
 - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

2. Ciascun componente del nucleo richiedente, così come definito dall'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, deve possedere tali requisiti, fatta eccezione per quello di cui al comma 1 lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.
3. La valutazione del possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita, ai sensi dell'art. 9 della L.R.P. 46/1995 e s.m.i., presso l'ATC di Torino.

TITOLO III - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA

Articolo 6 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

1. I cittadini, residenti nell'Ambito Territoriale 22, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole della C.E.A. all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli da 7 a 15 compresi e non debbono avere la disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.

Articolo 7 - Requisiti specifici richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da procedura esecutiva di sfratto

1. La C.E.A., per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, verifica che i cittadini, residenti nell'Ambito Territoriale 22, sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano i seguenti requisiti specifici:



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

- a) residenza del richiedente nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio;
- b) l'alloggio oggetto di procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10;
- c) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato;
- d) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);
- e) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
- f) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti salvo i casi previsti dalla legge e, in ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;
- g) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino sottoposto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa per l'abitazione stabile, con esclusione quindi dei contratti per uso transitorio, e non derivare da altre tipologie quali comodato, diritto di abitazione, ecc.; inoltre non deve trattarsi di rapporti derivanti da occupazioni senza titolo accertate con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);
- h) il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;
- i) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo, così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica. Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

Articolo 8 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per finita locazione

1. In caso di sfratto per finita locazione è richiesto il seguente requisito specifico oltre a quelli elencati nel precedente articolo:
 - a) il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge.



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

Articolo 9 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, possono presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa sia il proprietario esecutato sia l'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva. L'alloggio oggetto della procedura esecutiva deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A, ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10. Il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.
2. Il proprietario esecutato può presentare domanda esclusivamente se il decreto di trasferimento è dovuto ad un calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente.
3. L'inquilino dell'alloggio oggetto della procedura esecutiva può presentare domanda esclusivamente se ha stipulato il contratto di locazione regolarmente registrato in data anteriore al pignoramento. Se il contratto di locazione è stato stipulato in data successiva deve essere certa la buona fede.

Articolo 10 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da sfratto per morosità

1. In caso di sfratto per morosità, possono presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa esclusivamente i soggetti che, all'atto della stipulazione del contratto di locazione, abbiano avuto un reddito idoneo ad onorare il pagamento del canone (il reddito lordo deve essere in ogni caso superiore al canone netto), siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente regolamento e, inoltre, siano in possesso dei requisiti, tra loro alternativi, sottoelencati alle lettere a) e b):
 - a) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza della morosità con fruizione (o con diritto), al momento della insorgenza della morosità, di contributi finalizzati al contrasto della povertà previsti dallo Stato o da altri Enti pubblici, oppure aver svolto specifica attività promossa dai Servizi Sociali o da altri Enti pubblici volta a facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - b) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgenza



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

della morosità dovuta a calo del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente, oppure, dovuta a calo del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il canone (calcolato al massimo fino a 5.000,00 Euro) incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%.

Articolo 11 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile

1. In caso di ordinanza di sgombero dell'alloggio o di eventi calamitosi che rendano l'alloggio inutilizzabile possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:
 - a) residenza da almeno due anni nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione, l'alloggio oggetto di ordinanza di sgombero deve essere in ogni caso ad uso abitativo, non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare, deve essere di categoria catastale A ma diversa da A1, A7, A8, A9 e A10 ed il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato mentre il richiedente deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;
 - b) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.
2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovrappopolamento dell'alloggio, a meno che non prevedano l'ordine di sgombero coatto degli occupanti.

Articolo 12 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da provvedimento di separazione tra coniugi

1. In caso di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) il soggetto tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio di cui all'articolo 7, comma 1 punto d), del presente regolamento, esclusivamente se in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Umberto I n.69

CAP. 10060

Articolo 13 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

1. In caso di alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti possono presentare domanda di emergenza abitativa i nuclei familiari per i quali sussistano i seguenti requisiti specifici:
 - a) l'alloggio deve essere in ogni caso ad uso abitativo, condotto in locazione con contratto regolarmente registrato;
 - b) il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali;
 - c) l'inidoneità dell'alloggio deve essere sopravvenuta rispetto alla data di occupazione dell'alloggio da parte del componente il nucleo delle cui condizioni di salute si tratta;
 - d) l'inidoneità deve essere insanabile con interventi di manutenzione o risanamento. Non è da intendersi inidoneo l'alloggio semplicemente sottodimensionato;
 - e) le condizioni di salute sono riferite al richiedente o ad un componente del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010.

Articolo 14 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato

1. In caso di richiesta di assegnazione a titolo di emergenza abitativa di chi ha la condizione di profugo o rifugiato sono richiesti i seguenti requisiti specifici:
 - a) il richiedente deve essere privo di abitazione;
 - b) il richiedente deve avere un ISEE inferiore al 50% del limite fissato con legge e deve essere in regola con gli adempimenti fiscali e previdenziali.



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

Articolo 15 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta ospite da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica

1. La condizione dei cittadini, residenti nell'ambito 22, ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica, deve essere certificata dai Servizi Sociali del Comune di Piscina o dai Servizi Socio-Sanitari delle ASL territoriali esclusivamente per coloro che tali Servizi hanno in carico inserendoli in un progetto nel quale la risorsa "casa" sia collegata ad altri interventi per l'inserimento sociale e/o il recupero dell'autonomia.

Articolo 16 - Requisiti specifici richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata dalla condizione di chi risulta titolare di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della l. r. n. 3/2010, in scadenza, qualora il Comune accerti l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa.

1. La condizione dei cittadini, residenti nell'ambito 22, di titolari di sistemazione provvisoria, di cui all'art. 10, comma 5, della l. r. n. 3/2010, in scadenza, l'impossibilità per il nucleo di reperire una diversa soluzione abitativa deve essere accertata dal Comune.

Articolo 17 - Attribuzione punteggi

1. Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari che si trovano nelle situazioni di emergenza abitativa definite dal Regolamento Regionale, disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ove ottengano il pronunciamento favorevole della Commissione Emergenza Abitativa e della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione dei seguenti punteggi:



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Umberto I n.69

CAP. 10060

- a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore al 50% del limite stabilito dalla Regione Piemonte - punti 2
- b) presenza nel nucleo familiare di anziani ultrasessantacinquenni - punti 3
- c) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap con percentuale di invalidità non inferiore al 67% - punti 3
- d) presenza nel nucleo familiare di un minore a carico - punti 2; presenza nel nucleo familiare di due o più minori a carico - punti 4
- e) nucleo familiare assistito economicamente dai Servizi Socio Assistenziali del Comune - punti 2
- f) data di esecuzione dello sfratto fissata entro 40 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria - punti 3
- g) data di esecuzione dello sfratto fissata tra 41 giorni e 90 giorni dalla data di inserimento nella graduatoria - punti 1
- h) situazioni di grave disagio sociale valutate dalla Commissione Emergenza Abitativa - punti 3
- i) avvenuta esecuzione dello sfratto e conseguente sistemazione precaria e temporanea - punti 5
- l) nucleo familiare composto da almeno 5 persone - punti 1
- m) nucleo monogenitoriale - punti 2
- n) nuclei ospiti in strutture alloggiative procurate dall'assistenza - punti 5

Tali punteggi sono cumulabili fatta eccezione per f) e g) tra loro alternativi. A parità di punteggio le domande sono poste seguendo l'ordine di presentazione dell'istanza.

2. L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010. Le domande presentate in emergenza abitativa verranno valutate dalla C.E.A. di volta in volta alla presentazione dell'apposita istanza. L'assegnazione è sospesa in caso di mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'obbligo di comunicare tempestivamente agli uffici comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa, come indicato nell'articolo 21. I nuclei familiari in cui sono presenti disabili motori sono estratti dalla graduatoria e concorrono per gli alloggi privi di barriere architettoniche che siano adeguati alle proprie condizioni di salute.



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

TITOLO IV - NORME GENERALI

Articolo 18 - Procedimento amministrativo

1. Per quanto concerne il procedimento amministrativo ed i relativi termini si rimanda all'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 19 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

1. Avverso il parere contrario all'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla C.E.A., il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del predetto parere.
2. La C.E.A. esamina tale richiesta per valutare la sussistenza dell'emergenza abitativa in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla C.E.A. ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di assegnazione a cura degli Uffici.

Articolo 20 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze.

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa gli Uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dai dei Vigili Urbani, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

componenti il suo nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la C.E.A. esprimerà parere contrario all'assegnazione di alloggio popolare ai sensi ed in applicazione dell'articolo 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. L'articolo citato prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Articolo 21 - Segreto d'ufficio

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della C.E.A. sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

Articolo 22 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento vengono richiamate le definizioni dettate dalla Legge Regionale 28 marzo 1995, n. 46 e successive modifiche in ordine a :
 - a. Reddito annuo,
 - b. Nucleo familiare,
 - c. Locali impropriamente adibiti ad abitazione,
 - d. Vano abitabile,
 - e. Qualifica di occupante abusivo.
2. Per famiglia monoparentale si intende il nucleo familiare formato da un solo adulto con uno o più minori o figli disabili a carico. In caso di famiglia monoparentale, in presenza di matrimonio dovrà essere dichiarata la sussistenza della separazione personale.

Articolo 23 - Accertamenti

1. La Polizia Municipale è incaricata di compiere gli accertamenti sulla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai soggetti richiedenti.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di compiere gli accertamenti di competenza



COMUNE DI PISCINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Umberto I n.69
CAP. 10060

eventualmente richiesti.

3. In caso di necessità, il Comune può richiedere ausilio negli accertamenti alla Guardia di Finanza.
-